



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

N. 35 Reg.

Del 29/07/2023

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione appendice al Regolamento per la disciplina della TARI in recepimento delle disposizioni della delibera ARERA 15/2022.

L'anno duemilaventitrè il giorno **Ventinove** del mese di **Luglio** alle ore **10:04** e seguenti, nella sala delle adunanze comunali, giusta Determina di convocazione del Presidente del Consiglio Comunale n. **09** del **27/07/2023**, si svolge, in sessione **Urgente**, in **Prima** convocazione, la seduta del Consiglio Comunale.

La seduta è regolamentata dall'art. 30 della Legge Regionale 06.03.1986, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica ed è partecipata dai Sign.ri Consiglieri, a norma di legge, a cui risultano all'appello nominale presenti:

CONSIGLIERI	Presente	CONSIGLIERI	Presente
Briguglio Chiara	P	Bartorilla Roberto	P
Longo Elisabetta	P	Triolo Maria Cristina	P
Saccà Giovanni	A.	Cannavò Nunziata	P
Ferlito Natale	P	Riggio Giuseppe Luca	P
Isaja Dario	P		
Assegnati: 9	Presenti: 8	Assenti: 1	

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 06/03/1986, n. 9 il numero degli intervenuti.

Assume la Presidenza Ferlito Natale in qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con funzione verbalizzante il Segretario Comunale Dott.ssa Miano Rosaria.

Ai sensi dell'art. 184, ultimo comma dell'O.R.E.L. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei Consiglieri: Longo, Briguglio e Triolo.

Visto che ai sensi dell'art. 53 della legge 8/06/1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- Il Responsabile del Servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere: **Favorevole**
- Il Responsabile di Ragioneria, per la regolarità contabile, parere: **Favorevole**
- Il Revisore dei Conti, parere: **Favorevole**

Il Presidente dà lettura integrale della proposta di deliberazione avente ad oggetto: *“Approvazione appendice al regolamento per la disciplina della TARI in recepimento delle disposizioni della delibera AREA n. 15/2022”*

Il Segretario Comunale illustra brevemente la proposta.

Dato atto che non ci sono richieste di interventi, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione e l'allegato regolamento.

La votazione, relativa alla proposta di deliberazione e al testo del regolamento, come allegato, in forma palese e per alzata di mano ottiene il seguente esito:

Presenti 8 (Briguglio, Longo, Ferlito, Isaja, Bartorilla, Triolo, Cannavò, Riggio)

Favorevoli: 8 (Briguglio, Longo, Ferlito, Isaja, Bartorilla, Triolo, Cannavò, Riggio)

Contrari: 0 – Astenuti: 0

Approvata all'unanimità dei presenti

Il Presidente poni ai voti l'immediata esecutività

La votazione in forma palese e per alzata di mano, ottiene il seguente risultato

Presenti 8 (Briguglio, Longo, Ferlito, Isaja, Bartorilla, Triolo, Cannavò, Riggio)

Favorevoli: 8 (Briguglio, Longo, Ferlito, Isaja, Bartorilla, Triolo, Cannavò, Riggio)

Contrari: 0 – Astenuti: 0

Approvata all'unanimità dei presenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: *“Approvazione appendice al regolamento per la disciplina della TARI in recepimento delle disposizioni della delibera AREA n. 15/2022”*;

Visto l'esito delle votazioni come sopra riportate;

DELIBERA

di approvare all'unanimità dei presenti la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *“Approvazione appendice al regolamento per la disciplina della TARI in recepimento delle disposizioni della delibera AREA n. 15/2022”*

Del che il presente atto, redatto nella parte narrativa nel rispetto dell'art. 186 dell'OREL e dell'art. 33 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, quale risultato sintetico e sommario dell'annotazione del gruppo di assistenza all'Organo, sentiti gli interventi dei partecipanti che non sono stati né dettati né presentati per iscritto ad eccezione di quelli riportati tra virgolette o allegati



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

Atto Istruttorio da sottoporre al Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE APPENDICE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI IN RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DELLA DELIBERA ARERA 15/2022.

Premesso che

con la delibera 15/2022/R/rif, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato il *Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*, (TQRIF) prevedendo l'introduzione dal 1° gennaio 2023 di un *set* di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi e omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori e relativi *standard generali*, differenziati per quattro *schemi regolatori*, individuati dall'Ente territorialmente competente (FTC) in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni, determinato dall'ETC medesimo in ragione delle prestazioni previste del Contratto di servizio e/o nella Carta dei servizi vigenti;

che l'art. 2 del citato TQRIF precisa che *"sono tenuti al rispetto delle prescrizioni regolatorie tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, relativamente agli utenti domestici e non domestici del servizio medesimo,"*

Rilevato che la delibera ARERA 15/2022 in parola richiama, fra l'altro, l'art. 2, comma 37 della legge 481/1995, a tenore del quale *"le determinazioni dell'Autorità in materia di definizione dei livelli di qualità" costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio"*,

Richiamato l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, a mente del quale *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

Dato atto che il comune di Sant'Alessio Siculo applica il regime di prelievo tributario della TARI;

Considerato che le prescrizioni dettate da ARERA in tema di qualità rappresentano un obiettivo cui tendere e a cui, comunque, è necessario dare seguito in virtù dei poteri attribuiti dalla legge all'Autorità, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia;

Tenuto conto che l'applicazione della TARI, in quanto tributo, postula l'applicazione di una normativa speciale regolata dalla legge istitutiva del tributo (cfr.: 147/2013) e pertanto le disposizioni del TQRIF sono applicabili solo nella misura in cui le medesime non confliggono con le norme di legge istitutive del tributo e con l'autonomia regolamentare riconosciuta all'ente locale dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

Considerato altresì che le modifiche regolamentari dovranno essere coerenti con la struttura organizzativa e le risorse umane e finanziarie dell'Ente;

Visto lo schema di appendice al regolamento TARI predisposto in recepimento alle disposizioni di cui alla delibera ARERA 15/2022

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione delle disposizioni regolamentari al fine di recepire le seguenti disposizioni del TQRIF:

- Articoli 6, 7, 8, 10, 11 e 12 in materia di dichiarazione del contribuente;
- Titolo III in materia di reclami e richieste di rettifica degli importi addebitati;
- Articoli 23, 24, 25 e 26 di in materia di versamento e sollecito di pagamento;
- Articolo 27 in materia di rateizzazione degli avvisi bonari TARI;
- Articolo 28 in materia di rimborsi e compensazione;

Atteso che l'Ente provvede annualmente a fissare le scadenze delle rate;

Atteso che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, purché adottati entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio finanziario di previsione che, per l'esercizio in corso è stato differito al 31 luglio 2023, giusta Decreto Ministero Interno 30 maggio 2023;

Visto il parere FAVOREVOLE giusta prot. N. 7666 del 26/7/23 del Revisore Unico dei conti.

Vista la deliberazione ARERA del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF;

Visto il *Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*, (TQRIF);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e.s.m.i.;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;


PROPONE

1 Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. Di approvare l'appendice al regolamento TARI (Allegato A) che trova applicazione dal 1 gennaio 2023.

3. Inviare il regolamento di cui al precedente punto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in conformità a quanto disposto dal D.L. 201/2011 come integrato e modificato dal D.L. 34/2019 e smi

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2 L.R. 44/1991



Il Proponente

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato

Visto l'art. 53 della L. 142/90, recepito dall'art. 1, lettera h) della L.R. n. 48/1991 e modificato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la regolarità tecnica

ESPRIME PARERE Favorevole

Li 21/07/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Carmela Costantino



REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario

Visto l'art. 53 della L. 142/90, recepito dall'art. 1, lettera h) della L.R. n. 48/1991 e modificato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la regolarità contabile

ESPRIME PARERE Favorevole

ATTESTA

La copertura finanziaria della complessiva spesa di euro _____

sui seguenti codici e numeri

Codice _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li 21/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Carmela Costantino



Prot 7666 del 26/07/23

Comune di Sant'Alessio Siculo
Provincia di Messina

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Al Responsabile dei Servizi Finanziari
Al Sig Sindaco
del Comune di Sant'Alessio Siculo

Parere n. 31/2023 su "Approvazione Appendice al Regolamento per la disciplina della Tari in recepimento delle disposizioni della Delibera Arera 2022"

L'anno duemila ventitré il giorno 26 del mese di Luglio , lo scrivente Revisore Unico dei conti del Comune di Sant'Alessio Siculo ha esaminato la proposta di delibere di Giunta Municipale pervenutegli in pari data a mezzo pec del 25/07/2023, avente per oggetto:

"Approvazione Appendice al Regolamento per la disciplina della Tari in recepimento delle disposizioni della Delibera Arera 2022"

preso atto

- dello schema di appendice al regolamento TARI predisposto in recepimento alle disposizioni di cui alla delibera ARERA 15/2022
- che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato alla appendice continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia TARI
- della necessita ed opportunità di recepire le disposizioni del TQRIF per come elencati nella bozza trasmessa allo scrivente

Visto

- l'art 239 del 239 TUEL.
- la proposta di deliberazione in oggetto
- il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato per la regolarità tecnica;

- il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario ;
il Revisore Unico, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione Appendice al Regolamento per la disciplina della Tari in recepimento delle disposizioni della Delibera Arera 2022

ESPRIME

parere favorevole

Scordia 26/07/2023

IL REVISORE UNICO
f.to Ferraro Rocco



APPENDICE AL REGOLAMENTO COMUNALE TARI IN RECEPIMENTO DELLA DELIBERA
ARERA. 15/2022

Articolo 1
Attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani
(articoli 6,7,8,10, 11 e 12 TQRIF)

1. L'utente/contribuente ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nel Regolamento comunale TARI e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite Regolamento comunale TARI e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile. La dichiarazione, debitamente sottoscritta

dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r , allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC inviata al protocollo del Comune. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, data di consegna pec.

4. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove attivato il servizio di raccolta porta a porta, le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta, il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza, ove istituiti, attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (Punto Fisco).

6. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano a occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.

7. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.

8. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.

10. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di

locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).

11. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

12. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

13. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 11 e 12, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.

14. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Articolo 2

Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.

Il contribuente può presentare all'ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 1, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'art. 3.

2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
- b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente (ove istituito), indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza (ove istituito), indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
- c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
- d) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso alla Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Articolo 3

Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:

- mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa);

2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge

27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato nel numero di rate fissate annualmente con la delibera di approvazione delle tariffe o in unica soluzione entro la prima rata di scadenza del tributo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al 33,33% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a 12 euro. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo articolo 4, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.

Articolo 4 Rateizzazione degli avvisi bonari

1. Gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 3 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:

- a) contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus

sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b)ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo criteri definiti dal Comune;

b) qualora, a parità di presupposto imponibile, l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni;

L'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100 euro.

La richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;

La scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;

Sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;

In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;

h) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

Articolo 5

Rimborsi e compensazioni

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

5. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'articolo X2 del presente regolamento.

6. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.

5. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

Articolo 6

Norme di rinvio e clausole di salvaguardia

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 7

Entrata in vigore

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023

Letto e sottoscritto

Il Consigliere Anziano

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to

TRIOLLO

F.to

FERRI

F.to

MIANO



Attestazione e certificazione di pubblicazione

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line Il _____

E fino al _____

L'Addetto

F.to _____

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione: è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ ed annotata al n. _____ del Reg. di repertorio ed è rimasta affissa all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) gg. consecutivi dal _____ al _____ li _____

Il Segretario Comunale

F.to _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

L'Addetto alla pubblicazione F.to _____ dal _____ al _____

Il Segretario Comunale F.to _____ li _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
AI SENSI DELL'ART. _____ COMMA _____ DELLA L.R. 3.12.91, N.44

Li 29/07/23



Il Segretario Comunale

F.to MIANO